



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO T.O.S.A.P.

(TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

(D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e n. 566 del 28/12/1993)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 09.06.1994;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12.02.1999;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2015;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2016;

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA TASSA

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo il D.L. 15/11/1993 n. 507, modificato dal D.L. 28/12/1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART.2

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) sarà gestito dal comune in forma diretta, se ne ricorrono le Condizioni il servizio può essere gestito anche in concessione.

ART.3

CLASSE DI APPARTENENZA

La classe di appartenenza del Comune, ai fini dell' applicazione della tassa di cui al presente regolamento, è da identificarsi nella V, in base alla popolazione residente alla data del 31/12/1992.

ART.4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corridoi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al DEMANIO o al PATRIMONIO indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di

concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di strade private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

ART.5 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi , da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all' art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità , gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture desinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché i vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- h) Le occupazione del suolo, effettuate a qualunque titolo, di ammontare non superiore a tre euro:

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante : soste fino a 60 minuti per giorno ;
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, o ricorrenze religiose o civili. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento della Polizia Urbana;
- c) Occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori in riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore di quattro ore;

- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle ore sei giornaliere.

L'esenzione è concessa, previa comunicazione scritta agli uffici da inviarsi almeno 48 ore prima, salvo i casi di forza maggiore.

ART.6 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

In caso di con titolarità nell'occupazione , il Comune potrà agire, per l'accertamento e la riscossione, nei confronti di uno solo dei coobligati fatta salva per quest'ultimo la possibilità di rivalsa.

ART.7 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE: CRITERI DI DISTINZIONE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione eventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

ART.8 COMMISURATE TARIFFE

Ai fini della graduazione della tassa, gli spazi ed aree pubbliche sono classificati in due categorie.

La tassa determinata entro i limiti minimi e massimi previsti per la V classe, è commisurata alla superficie occupata, in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni

inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri e fino a 1000 metri quadri, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri.

ART.9 OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E TARIFFE

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma frazionabile in caso di inizio o cessazione in corso d'anno; essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa unitaria minima deliberata in L. 34.000 (€ 17,55953) il metro quadrato con riferimento al suolo Comunale.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a un terzo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 10 PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE E DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

ABROGATO CON DELIBERAZIONE CC 5 DEL 12.2.99

ART.11 OCCUPAZIONE TEMPORANEA:DISCIPLINA DELLE TARIFFE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie determinate a norma del precedente art.8 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti tariffe giornaliere: diviso 24 moltiplicato per le ore di effettiva occupazione

- a) Per le occupazioni del suolo Comunale L. 2.250 (€ 1,16203) il metro quadrato;

Con riferimento alle occupazioni temporanee sotto specificate, si applicano le seguenti riduzioni ;

- a) Per le tende e simili, con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi di vendita o da aree pubbliche già occupate, riduzione al trenta per cento;
- b) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, riduzione dell'ottanta per cento;
- c) Per quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, riduzione dell'ottanta per cento;
- d) Per occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, riduzioni dell'ottanta per cento;
- e) Per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del cinquanta per cento;
- f) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo comunale sono ridotte del cinquanta per cento;
- g) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, aumento del dieci per cento;
- h) Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune aumento del trenta per cento dalle ore 8,00 alle 19,00.
- i) Se di durata non inferiore a quindici giorni la tassa è ridotta del venticinque per cento.
- j) Se di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa è riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento.

ART.12
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO:
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa per le occupazioni del soprasuolo e sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate per la parte di esse effettivamente occupata con tariffa per ogni chilometro o frazione di esso interessato di L. 400.000 (€ 206,58276) per le strade comunali.

Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 500.000 (€ 258,2284) per ogni allaccio, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Per le occupazioni di sottosuolo o soprasuolo se di carattere temporaneo e di durata non superiore a trenta giorni, in deroga a quanto disposto dall'articolo precedente si applica la tassa complessiva di L. 10.000 (€ 5,16456) aumentata del cinquanta per cento se l'occupazione superiore ad un km lineare;

se la durata è superiore ai trenta giorni si applicano le seguenti maggiorazioni:

- Più trenta per cento fino a novanta giorni
- Più cinquanta per cento da giorni novanta a giorni centoottanta;
- Più cento per cento per durata maggiore.

ART.13
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo Comunale con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a metri quadrati quattro.

Tutti gli altri ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti il limite suddetto sono soggetti alla tassa di occupazione permanente come disciplinata dal presente regolamento, salvo diritti maggiori dovuti per convenzioni.

Per l'impianto e l'esercizio di distribuzione di carburanti e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo Comunale con un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, è dovuta una tassa annuale nella seguente misura:

- Centro abitato L.60.000 (€ 30,98741)
- Zona limitrofa L.50.000 (€ 25,82284)

- Zone periferiche L.30.000 (€ 15,49370)
- Frazioni L.10.000 (€ 5,16456)

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

ART. 14 DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo Comunale è dovuta una tassa annuale nella seguente misura:

- centro abitato L. 20.000 (€ 10,32913)
- zone limitrofe L. 15.000 (€ 7,74685)
- frazioni e zone periferiche L. 10.000 (€ 5,16456)
-

TITOLO II CONCESSIONI DI ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI E CONTENZIOSO

ART. 15 CONCESSIONI: DOMANDA, REVOCA E DECADENZA

La domanda di concessione deve essere presentata su appositi moduli messi a disposizione dal Comune corredata dalla documentazione comprovante le condizioni previste per le eventuali riduzioni.

Alla richiesta di concessione dovrà essere allegata la quietanza attestante la costituzione di un fondo rimborso spese stampati, diritti di istruttoria e sopralluogo, nella misura prevista per la specie di autorizzazione richiesta (permanente, temporanea, passo carrabile).

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi e in ogni altra circostanza che lo giustifichi, è dovuto il versamento di un deposito cauzionale adeguato, quantificato dai tecnici comunali incaricati a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento; l'autorizzazione sarà rilasciata solo previa presentazione della quietanza dell'avvenuto versamento presso la tesoreria comunale.

L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Qualora, per sopravvenute circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso all'utilizzo ritorni alla primitiva destinazione, oppure debba essere adibito ad altra funzione necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale revoca la concessione su disposizione del Sindaco con apposita ordinanza di sgombero da notificare, e con restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Le concessioni relative al sottosuolo possono revocarsi solo per necessità di pubblici servizi.

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - violazione da parte del concessionario o da altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, e comunque di quanto previsto nella concessione;
 - mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo entro sei mesi dalla data di rilascio dell'atto;
 - mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto, previa diffida.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 16 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 della legge 507/93 devono presentare al Comune o alla Provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dalla Provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni delle occupazioni, il

versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46 della legge 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante il versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o alla Provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 16 bis OCCUPAZIONI TEMPORANEE RICORRENTI

1. Nel caso in cui un utente preveda di effettuare nel corso dell'anno solare molteplici richieste di occupazione del suolo, su istanza dell'interessato è possibile adottare la seguente procedura semplificata:
 - A. l'interessato presenta istanza nelle modalità consuete, specificando che opta per la procedura delle occupazioni temporanee ricorrenti, di cui al presente articolo; all'istanza deve essere allegata copia del proprio documento d'identità, sottoscritta in originale;
 - B. l'interessato, contestualmente alla prima istanza, provvede a versare gli oneri d'istruttoria e la tassa corrispondenti alla prima richiesta; le istanze successive alla prima vengono autorizzate anche in attesa dei pagamenti, secondo i seguenti punti C e D;
 - C. l'interessato ha la facoltà di versare in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la tassa dovuta per tutte le occupazioni effettivamente realizzate oltre la prima;
 - D. l'interessato ha la facoltà di versare in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, gli oneri d'istruttoria corrispondenti alle ulteriori istanze presentate, oltre alla prima
2. Qualora l'interessato opti per la procedura delle occupazioni temporanee ricorrenti, ma non ne segua con precisione le modalità di effettuazione, tali occupazioni sono considerate abusive.

3. La disciplina del presente articolo deroga a quella contenuta nel Titolo II del presente Regolamento, per tutto ciò in cui le norme risultino non compatibili.

ART. 17

ACCERTAMENTI, SANZIONI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo, con le modalità di cui all'articolo precedente, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'ufficio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezze ed incompletezza delle medesime ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, emessi separatamente per ciascun anno sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa, o della maggiore tassa dovuta.

La soprattassa è ridotta al 50% se la denuncia viene presentata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare dell'imposta, o maggiore imposta dovuta; se effettuato nei 30 giorni successivi alla data di scadenza, la soprattassa è ridotta al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa o di soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in una unica soluzione, secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 43/88.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il quale è tenuto a provvedere entro 90 giorni dalla presentazione di detta istanza; il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 18 ABROGAZIONE DI NORME IN CONTRASTO

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento che ha decorrenza primo gennaio 1994.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano tassativamente le disposizioni dettate dal D.L. 15/11/1993, n. 507, come modificato dal D.L. 28/12/1993, n.556 ed altre eventuali successive integrazioni o modificazioni.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per l'anno 1994, i contribuenti tenuti al pagamento della tassa con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 16, ed effettuare il versamento, entro i 60 giorni successivi alla data di approvazione del presente regolamento. Nel medesimo termine va effettuato il versamento a conguaglio per l'eventuale differenza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe.

Per l'anno 1994, per le occupazioni di cui al comma 1 dell'art. 12 del presente regolamento la tassa dovuta è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di L. 50.000. (€ 25,8228 4).

Nel caso di istituzione di nuove vie queste ultime si intendono automaticamente acquisite alla categoria delle vie adiacenti.

Comune di Pregnana Milanese
(Città Metropolitana di Milano)

Allegato 1
pag.n°1

ELENCO DELLE STRADE SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 1° CATEGORIA. AI FINI DELL' APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ADDA
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ADIGE
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA D. ALIGHIERI
4	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ARONA
5	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ARLUNO (DAL N°1 FINO AL N°12)
6	PIAZZALE	CAPOLUOGO	LARGO AVIS AIDO
7	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F. LLI BANDIERA
8	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F. BARACCA
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA C. BATTISTI
10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BOLZANO
11	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CAMPANIA
12	STRADA	CAPOLUOGO	VICOLO CANTONE
13	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CAPRI
14	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CARDUCCI
15	PIAZZA	CAPOLUOGO	PIAZZA DELLA CHIESA SS. PIETRO E PAOLO
16	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F. LLI CERVI
17	STRADA	CAPOLUOGO	VIA COMO
18	STRADA	CAPOLUOGO	VIA C. NA COMUNE
19	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CORNAREDO
20	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CORRIDONI
21	STRADA	CAPOLUOGO	VIA EMILIA
22	STRADA	CAPOLUOGO	VIA EUROPA
23	STRADA	CAPOLUOGO	VIA FERMI

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
24	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F. FILZI
25	STRADA	CAPOLUOGO	VIA GALLARATE
26	STRADA	CAPOLUOGO	VIA GARIBALDI
27	STRADA	CAPOLUOGO	VIA GENOVA
28	STRADA	CAPOLUOGO	VIA GIOVANNI XXIII
29	STRADA	CAPOLUOGO	VIA GORIZIA
30	STRADA	CAPOLUOGO	VIA LAZIO
31	STRADA	CAPOLUOGO	VIA LEGNANO
32	STRADA	CAPOLUOGO	VIA LEOPARDI
33	PIAZZA	CAPOLUOGO	PIAZZA LIBERTA'
34	STRADA	CAPOLUOGO	VIA LIGURIA
35	STRADA	CAPOLUOGO	V. LE LOMBARDIA (DAL N°1 FINO AL N°34)
36	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PRIVATA LUCANIA
37	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MANTOVA
38	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MANZONI
39	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MARCONI
40	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MAZZINI
41	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MERANO
42	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MILANO
43	STRADA	CAPOLUOGO	VIA M. BIANCO
44	STRADA	CAPOLUOGO	VIA M. GRAPPA
45	STRADA	CAPOLUOGO	VIA M. ROSA
46	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MONTELLO
47	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MONVISO
48	STRADA	CAPOLUOGO	VIA NOVARA
49	STRADA	CAPOLUOGO	VIA OLIVETTI (DAL N°1 AL N°81)
50	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PADOVA
51	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PASCOLI
52	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PAVIA
53	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PIEMONTE

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
54	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PISACANE
55	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PO
56	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PUCCINI
57	STRADA	CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE
58	STRADA	CAPOLUOGO	VIA REDIPUGLIA
59	STRADA	CAPOLUOGO	V. LE DELLE RIMEMBRANZE
60	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ROMA
61	LARGO	CAPOLUOGO	LARGO ROMA
62	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEI ROVEDI
63	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ROVERETO
64	STRADA	CAPOLUOGO	VIA S. G. BOSCO
65	STRADA	CAPOLUOGO	VIA N. SAURO
66	STRADA	CAPOLUOGO	VIA TICINO
67	STRADA	CAPOLUOGO	VIA TORINO
68	STRADA	CAPOLUOGO	VIA E. TOTI
69	STRADA	CAPOLUOGO	VIA TRIESTE
70	STRADA	CAPOLUOGO	VIA TRENTO
71	STRADA	CAPOLUOGO	VIA UDINE
72	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VARESE
73	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VENEZIA
74	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VERCELLI
75	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VERDI
76	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VILLORESI
77	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VITTORIO EMANUELE
78	STRADA	CAPOLUOGO	VIA A. VOLTA
79	PARCO URBANO	CAPOLUOGO	PARCO DI VIA GENOVA
80	PARCO URBANO	CAPOLUOGO	PARCO DI VIA DEI ROVEDI
81	PARCO URBANO	CAPOLUOGO	PARCO DI VIA N. SAURO
82	PARCO URBANO	CAPOLUOGO	PARCO DI VIA VARESE
83	PARCO URBANO	CAPOLUOGO	PARCO DI VIA VITTORIO EMANUELE

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
84	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ANNA FRANK
85	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BELLISARIO
86	PIAZZA	CAPOLUOGO	PIAZZA DELLA COSTITUZIONE
87	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
88	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MEUCCI
89	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MOLISE
90	STRADA	CAPOLUOGO	VIA NILDE IOTTI
91	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PENATI
92	PIAZZA	CAPOLUOGO	PIAZZA 1°MAGGIO
93	STRADA	CAPOLUOGO	VIA TREVISO
94	STRADA	CAPOLUOGO	VIA 25 APRILE

Comune di Pregnana Milanese
(Città Metropolitana di Milano)

Allegato 2
pag.n°1

ELENCO DELLE STRADE. SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA II° CATEGORIA. AI FINI DELL' APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	CAPOLUOGO	C. NA ALDROVANDI
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ARLUNO (DAL N°12 AL N°21)
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BERGAMO
4	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BREDA
5	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BRUGHIERA
6	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CASTELLAZZO
7	STRADA	CAPOLUOGO	LOC. MOLINO CECCHETTI
8	STRADA	CAPOLUOGO	VIA C. NA DUOMO
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA EDISON
10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA C. NA FABRIZIANA
11	STRADA	CAPOLUOGO	V. LE DELLE INDUSTRIE
12	STRADA	CAPOLUOGO	V. LE LOMBARDIA (DAL N°34 AL N°44)
13	STRADA	CAPOLUOGO	LOC. ISOLA MADDALENA
14	STRADA	CAPOLUOGO	LOC C. NA MADONNINA
15	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MAGENTA
16	STRADA	CAPOLUOGO	VIA OLIVETTI (DAL N°81 AL N°115)
17	STRADA	CAPOLUOGO	LOC C. NA OROMBELLA.
18	STRADA	CAPOLUOGO	LOC C. NA S. GIOVANNI .
19	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MOLINO SANT' ELENA
20	STRADA	CAPOLUOGO	LOC C. NA SEBELLONI.
21	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VANZAGO

